SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196/L

LEGGE 6 agosto 2008, n. **133**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

08G0155

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Botricello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da quattordici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Elena Scalfaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Botricello (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35048/2008/AREA II/EE.LL. del 13 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elena Scalfaro.

Roma, 17 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2008.

Competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di attività inerenti i compiti che l'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 20 concernente le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2005 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 che ribadisce l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei compiti di vigilanza sulla SIAE;

Ravvisata la necessità di individuare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

Ritenuto opportuno, in ragione della contiguità della materia del diritto d'autore con le materie che la normativa vigente attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, individuare quest'ultimo quale struttura generale preposta alle attività connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2008, n. 2 e all'art. 19, legge 18 agosto 2000, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività inerenti i compiti che l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolge, altresì, funzioni di segreteria per il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

08A06009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Evguenia Kouznetsova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della città di Bologna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, titoli conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Vista l'istanza della sig.ra Evguenia Kouznetsova, cittadina italiana, nata a Petrozavodsk l'11 ottobre 1954, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale: Città di Bologna della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e spagnolo;

Considerato inoltre che la sig.ra Evguenia Kouznetsova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 maggio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Bologna, consistente in una prova attitudinale che si articola in un prova scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per la città dì Bologna;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Evguenia Kouznetsova, cittadina italiana, nata a Petrozavodsk l'11 ottobre 1954, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Città di Bologna.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Bologna rilascerà alla sig.ra Evguenia Kouznetsova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e spagnolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Capo dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Evguenia Kouznetsova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Città di Bologna.

Tenuto conto che la sig.ra Evguenia Kouznetsova risulta essere una «professionista» già qualificata in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e spagnolo, le materie oggetto della prova attitudinale consistente in una prova scritta (questionario) e orale, sono così individuate:

conoscenza degli elementi della normativa nazionale e regionale che regola l'esercizio della professione;

conoscenza delle emergenze artistiche, culturali, storiche e museali del territorio scelto per svolgere la professione;

capacità di ricercare, selezionare ed analizzare informazioni in ambito turistico, storico e culturale con specifico riferimento al territorio di riferimento;

conoscenza del territorio e della geografia regionale.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

In caso di esito negativo la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi.

08A06008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2008.

Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 19 novembre 1974, concernente le norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1991, relativo a «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001, recante «Approvazione del protocollo di selezione» clonale», successivamente modificato dal decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002;

Ritenuto necessario stabilire il protocollo fitosanitario per completare ed aggiornare quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 1997 e per adeguare i processi di selezione clonale alle norme ed ai requisiti stabiliti dal citato decreto ministeriale 7 luglio 2006;

Considerato che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di vite, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto provvedimento nella seduta del 15 aprile 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. La selezione clonale delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione dei relativi doni nel registro nazionale delle varietà di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei protocolli tecnici allegati al presente decreto.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal presente decreto le selezioni clonali per le quali l'impianto dei campi di confronto, previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.

4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 2018.

5. Sono escluse da detta selezione le varietà di vite ed i relativi doni geneticamente modificati.

Il presente decreto, registrato presso gli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il dirigente generale: BLASI

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETÀ AD UVE DA VINO

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;,

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere *a), b),* e *d)*, deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

4. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione. In assenza di cloni già iscritti al Registro nazionale dovranno essere presenti almeno 24 ceppi della popolazione del medesimo vitigno. Il campo dovrà essere localizzato in un sito vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in selezione.

5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.

6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturità) e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturità.

7. Determinazione delle principali date fenologiche: germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.

8. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione e in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilità reale, la produttività (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni medie del grappolo.

9. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione delle principali analisi del mosto (zuccheri, acidità titolabile e pH) atte a verificare, in riferimento al testimone, le attitudini qualitative del presunto clone

10. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione dell'analisi del contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve rosse).

11. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno due annate, andranno effettuate al fine di verificare, in riferimento al testimone, le potenzialità enologiche del presunto clone:

a) la microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non inferiore a 50 kg;

b) l'analisi chimica dei principali componenti del vino dopo stabilizzazione e imbottigliamento; tale analisi per i vitigni a bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il contenuto in antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di intensità e tonalità colorante;

c) l'analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere condotta da un panel addestrato;

d) l'analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a maturazione o nel vino (solo per varietà aromatiche).

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETÀ PORTINNESTO DI VITE

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB,

f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV).

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere *a) b)*, *d)* ed *f)*, deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETÀ DI UVE DA MENSA

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.

L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere *a) b)*, e *d)* deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

08A06005

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori-

gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti. Tale zona é così delimitata:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle é così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle é così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle é così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, il limite a valle é dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.

Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.

Provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia; comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.

Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle I.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla località Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Piano d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna il limite a valle è il seguente: comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad

incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso.

Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante.

Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena sulla via Castiglione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il Sangiovese di Romagna Superiore.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 11,00 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origini dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 %.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 %.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00 %.

Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini «Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sangiovese di Romagna» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve.

Il vino «Sangiovese di Romagna» che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 in bottiglia, e la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.

Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni «superiore» e «riserva», è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. Per tutte le tipolo-

gie, ad eccezione del Novello, è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

Per tutte le tipologie è ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso fruttato;

sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

La menzione «superiore» é riservata al vino «Sangiovese di Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *b)*, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione al consumo abbia i seguenti requisiti:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

La menzione «riserva» è riservata al vino che è stato sottoposto a un periodo di invecchiamento di cui all'art. 5 e che risponde alle seguenti caratteristiche:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese di Romagna ».

In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese di Romagna» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Art. 8.

È consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna» di tutte le tipologie, anche in recipienti in ceramica.

08A06006

DECRETO 1º agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Pagadebit di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i Comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;

provincia di Forlì-Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il Comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9 ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, Km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il Comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.;

provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale

n. 35 (RiccioneTavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada BolognaRimini che si segue sino ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.

Art. 6.

Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Pagadebit di Romagna «secco»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.

Pagadebit di Romagna «frizzante»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.

Pagadebit di Romagna «amabile»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Pagadebit di Romagna «amabile frizzante»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

L'uso della menzione geografica aggiuntiva «Bertinoro» per il vino «Pagadebit di Romagna» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:

Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco frizzante»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile frizzante»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 8.

La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve.

08A06007

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 26 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «TREBBIANO DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», anche nelle tipologie frizzante e spumante, é riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Trebbiano romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona é così delimitata:
Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle é così delimitato:
comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n 253 San Vitale;
comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n 253 San Vitale;
comune di Castel Guelfo: dalla statale n 253 San Vitale;
comune di Imola: dalla statale n 253 San Vitale.
Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte é così delimitato:
comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;
comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.
Provincia di Forlì-Cesena comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.
Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle é così delimitato:
comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;
comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;
comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;
comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle é così delimitato:
comune di Cattolica: dalla strada statale n 16 Adriatica; comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n 16 Adriatica;
comune di Riccione: dalla strada statale n 16 Adriatica;
comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;
Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.
Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle é così delimitato:
comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al Km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n 253 San Vitale al Km 57;
comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n 253 San Vitale;
comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n 253 San Vitale;
comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinacccio sino al confine con il comune di Ravenna;
comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n 253 San Vitale;
comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco Romagnola n 67. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte é così delimitato:
comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forli-Cesena e Ravenna;
comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighelia e Casola Valsenio in località Zattaglia.
Nella zona di produzione é compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Cà, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.
É vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,00 %.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino «spumante» e «frizzante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, é consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
É consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.
La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa massima uva - vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» tipologia "Spumante", può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" tipologia "Spumante", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
- spuma: fine e persistente.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
<<Trebbiano di Romagna>> tipologia "Frizzante":
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, armonico, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

É facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8

E' consentito il confezionamento del vino "Trebbiano di Romagna" anche in recipienti di ceramica.

08A05995

DECRETO 1° agosto 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda della Federazione provinciale coltivatori diretti di Taranto, pervenuta il 4 gennaio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Basilio Mottola (Taranto) il 29 novembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colline Joniche Tarantine», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colline Joniche Tarantine» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazone di origine controllata «Colline Joniche Tarantine», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colline Joniche Tarantine» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;

b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;

c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;

d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;

e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;

f) «Colline Joniche Taratine» Novello;

g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;

h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;

i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;

j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;

k) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino dolce naturale».

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed è così delimitata:

la delimitazione della zona inizia ad Est con la strada provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del comune di Martina Franca ed il confine della Provincia di Taranto.

Da qui si prosegue in direzione Nord lungo il confine della provincia di Taranto ed è proprio quest'ultimo che delimita la zona delle Colline Joniche ad Est, a Nord e ad Ovest, includendo i confini Est e Nord del comune di Martina Franca, il confine Nord del comune di Mottola, il confine Nord del comune di Castellaneta, il confine Nord ed Ovest del comune di Laterza, e parte del confine Ovest del comune di Ginosa.

Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da Est ad Ovest si giunge al confine Ovest del comune di Ginosa che coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e, quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.

Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino a quota 69 in località Castelluccio e da qui, risalendo verso Nord lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i confini Sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di mappa 66.

Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa 66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci. A questo punto, percorrendo in direzione Est il confine Sud del foglio 102, lungo la strada comunale di Leuci, si interseca la strada Provinciale 154.

Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in direzione Nord il confine Est del foglio 102 fino ad intersecare il confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.

A questo punto si percorre in direzione Est il confine Sud del foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada comunale Bandiera.

Da questo punto si percorre in direzione Nord il confine Est ed il confine Nord del foglio 103 fino ad incrociare nuovamente la strada provinciale 154.

Da questo punto si percorrono in direzione Nord i confini Est dei fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine Sud-Ovest del foglio 51, in località Castelluccio a quota 176 .

A questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima a quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a quota 138 all'inizio del tratto carreggiabile che porta fino a Contrada Perrone.

Da quota 138, si percorre in direzione Nord, lungo il confine Est del foglio di mappa 51 del comune di Ginosa, la Carrareccia che, passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a Sud di questa giunge sino a quota 225 in Località Difesa Le Cesine lungo il confine Sud del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice Sud-Ovest del foglio di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli con la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini Ovest dei fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al punto di intersezione tra la strada comunale di Giancipoli e la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto si percorre in direzione Nord la strada comunale di Roccavetere, lungo i confini Est dei fogli di mappa 75 e 73, fino ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine Sud del foglio 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57 (interamente incluso).

Da questo punto si percorre il confine Sud ed Est dei fogli di mappa 57 e 38 (interamente incluso), fino al punto in cui si incrociano la strada comunale di Roccavetere con la strada provinciale Ginosa-Ginosa Marina, confine Sud-Ovest del foglio di mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.

A questo punto mantenendosi a Sud di questa, in direzione Est, toccando rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in località San Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i confini Sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa (interamente inclusi).

Giunti a quota 158, si risale verso Nord il confine del foglio 34 del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo sino al confine con il comune di Laterza.

Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione Est toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in località Lamione del Brigante e 151 in località La Guardiola sino a giungere alla Gravina di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di Laterza.

Si continua a percorrere detto confine in direzione Est toccando, dapprima quota 118 e, quindi, quota 126 in località Masseria Panettiere, laddove il confine interseca la strada provinciale 181, quindi, quote 190 e 179 in località Parco del Marchese, quote 171, 184 e 219.

Da quota 219 si risale verso Nord sempre lungo il confine ed in corrispondenza del limite Est del foglio di mappa 135 del comune di Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite più a Nord del foglio 76 del comune di Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche Tarantine».

Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali di Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al margine Nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di mappa 66 76 (interamente escluso) e toccando quote 262 e 225 in prossimità della Gravina della Vernata.

Seguendo prima il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune di Castellaneta e risalendo poi il confine Est dello stesso foglio si giunge ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo comune toccando quote 102 e 95 e di qui si comincia a risalire in direzione Nord lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota 121

e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la strada provinciale 181.

A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo la suddetta carrareccia, si prosegue sempre verso Nord lungo il confine Est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente inclusi).

Proseguendo quindi in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di mappa 63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla provinciale 181, ai limiti dei fogli di mappa 68 (interamente escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.

Percorrendo la carreggiabile in direzione Est si tocca quota 89 e, quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a Nord verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71 (parzialmente inclusi), si giunge all'innesto con la strada provinciale 181 a quota 85.

Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione Nord-Est si tocca quota 91 in Località Pagliarone al confine con il foglio di mappa 72 (interamente incluso).

Da quota 91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in direzione Sud-Est, si giunge a quota 81 in corrispondenza dell'intersezione della suddetta strada provinciale 181 con la via Appia.

Da questo punto si risale in direzione Nord-Est mantenendo a Sud la suddetta strada provinciale in territorio del comune di Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso) e, intersecando la carreggiabile che porta a Nord in località Cave di Tufo, si tocca quota 78, quindi quota 82 giungendo sino all'intersezione con la strada statale 7 Appia al km 620 e, poco oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e Castellaneta e si prosegue, quindi, in direzione Est verso Masseria Santa Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona di produzione.

Da quota 90, si prosegue in località Parco di Stalla lungo la strada che, toccando quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza dell'intersezione con la strada che porta verso Nord alla Masseria Parco di Stalla, torna a quota 88 per giungere a quota 83 in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 38 Palagianello-Mottola e, risalendo verso Masseria Coppolapiatta, giunge all'intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e Palagiano, dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso) del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello stesso comune.

Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano (interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si giunge, dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari, sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.

Proseguendo lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-Est si giunge a quota 59 in località Masseria Palombaro con inclusione dell'intera area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.

A quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro e si imbocca, verso Nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli di mappa 38, 40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro abitato di Massafra in corrispondenza del foglio di mappa 115 (parzialmente incluso).

A questo punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione Sud-Est lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa 73 (parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il limite Sud del foglio di mappa 75 del comune di Massafra prima a quota 38 e poi a quota 36.

Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso Nord la carreggiabile che porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite Sud del foglio 80 (interamente incluso) di Massafra si giunge al confine tra il territorio comunale di Massafra e quello di Statte così come delimitato dalla legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22, che ha modificato il primo comma - dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1993 n. 6.

Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e mantenendosi a Sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel foglio di mappa 94 (interamente incluso) Taranto-Statte e, successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa 114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.

Si giunge, dunque, a lambire il limite a Nord della discarica comunale, situata a Nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa n. 115, limite della zona di produzione in territorio di Taranto-Statte.

Si risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima e 83 poi sino a giungere al limite Sud del foglio di mappa 95 (interamente incluso).

Seguendo detto limite verso Est ci si dirige in direzione Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge il quartiere Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di Statte.

Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il limite Ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) di Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.

Da questo punto si prosegue in direzione Est lungo il limite Sud del foglio 117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada che interseca la ferrovia Sud-Est, a quota 70, si prosegue in direzione Est lungo il limite Sud del foglio di mappa 122 (interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre che, percorsa in direzione Sud, lungo i limiti Ovest dei fogli di mappa 139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38 e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo il limite Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172 dei Trulli.

Risalendo verso Nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa (esclusa) e passando a Nord di questa, si giunge sino alla strada campestre che, percorsa in direzione Nord, porta prima a quota 33 e successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.

Proseguendo sempre verso Nord lungo il limite Est del foglio di mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all'altezza della Gravina di Mazzarracchio.

Proseguendo per circa 350 metri circa. Oltre quota 75, in direzione Nord, si segue verso Sud Sud-Est i limiti Sud dei fogli di mappa 125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte sino a giungere, a quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli che, percorsa in direzione Nord per Martina Franca, arriva ad intersecare il confine del comune di Statte, per portarsi in territorio comunale di Crispiano.

In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine Sud del comune di Crispiano in direzione Est sino al punto in cui questo interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.

Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottaglie sino al punto in cui questo interseca la strada provinciale 74, a quota 78,8.

Da questo punto si procede in direzione dell'abitato di Grottaglie percorrendo per chilometri 4,5 la strada provinciale 74 sino a raggiungere Piazza IV Novembre del centro urbano di Grottaglie. Da questo punto, la delimitazione procede in direzione Nord percorrendo per chilometri 0,12 la Piazza IV novembre sino al raggiungimento della via XXV Luglio.

Da questo punto si prosegue in direzione Nord percorrendo l'intera via XXV Luglio e un tratto della strada provinciale 71 Grottaglie-Martina Franca per chilometri 0,91. Il percorso continua dal punto precedentemente indicato in direzione Nord-Est percorrendo per chilometri 0,72 un tratto della strada interpoderale ivi tracciata, sino al raggiungimento della strada provinciale 72 Grottaglie-Martina Franca.

Da qui si procede sempre in direzione Nord-Est percorrendo per chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.

Da questo punto si procede nella stessa direzione Nord-Est risalendo il tratto di Viale Lavoiser per chilometri 0,25 sino all'intersezione con Viale della Costituzione. Il percorso prosegue in direzione Sud-Est percorrendo per chilometri 0,63 Viale della Costituzione sino al raggiungimento della strada provinciale 73 Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in direzione Nord per chilometri 1,53 della strada provinciale 73, fino al raggiungimento di quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in Provincia di Brindisi.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, semplice o doppia o ad alberello.

Per i vigneti impiantati prima dell'approvazione del presente disciplinare, allevati con forma a pergola, è consentita l'iscrizione all'albo dei vigneti per un periodo massimo di dieci anni. Trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.

È fatto obbligo, per tutti i vigneti impiantati dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.

È vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione è consentita solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.

È consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

	Prod. max uva /ha tonn	Titolo alc. vol. nat. min.
«Colline Joniche Tarantine» Bianco	12	11,50
«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»	12	10,00
«Colline Joniche Tarantine» Verdeca	11	10,50
«Colline Joniche Tarantine» Rosato	12	12,00
«Colline Joniche Tarantine» Rosso e Novello	12	12,00
«Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore	11	12,50
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo	11	12,50
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore	10	13,00
«Colline Joniche Tarantine» «Primitivo Liquoroso secco» e «Liquoroso Vino dolce naturale»	10	12,00

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato rispettivamente le 10 e le 9 tonnellate, che abbiano subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a decorrere dal 1º gennaio successivo alla vendemmia e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo rispettivamente del 13 e del 13.50 % vol, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, annualmente, sentite le organizzazioni professionali agricole e di categoria, prima della vendemmia, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione dei tipi Spumante, Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, nonché l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti vini, ad esclusione per il vino «Colline Joniche Tarantine» Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60% .

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» ma può essere classificata con una indicazione Geografica Tipica di quelle utilizzabili per il territorio di cui trattasi.

Oltre la resa del 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto, fermo restando la possibilità di utilizzare una Indicazione Geografica Tipica prevista per il territorio.

Art. 6.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Joniche Tarantine» Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: fresco, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Verdeca:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: armonico, più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: equilibrato, tipico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato, gradevole;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Novello:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l:

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:

colore: granato più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui effettivi almeno 16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso dolce naturale»;

colore: granato più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50 % vol, di cui effettivi almeno 15,00 % vol e un minimo di zuccheri residui di 50 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata « Colline Joniche Tarantine» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione, delimitata nel precedente art. 3, dalle quali realmente provengono le uve, è consentita soltanto in conformità della normativa vigente.

Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e sia nei documenti di accompagnamento durante il trasporto.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine», per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13
COLLINE JONICHE TARANTINE BIANCO	B398	X	888	1	X	X	E	0
COLLINE JONICHE TARANTINE BIANCO SPUMANTE	B398	X	888	1	X	X	B	0
COLLINE JONICHE TARANTINE PRIMITIVO	B398	X	199	2	X	X	A	0
COLLINE JONICHE TARANTINE PRIMITIVO SUPERIORE	B398	X	199	2	B	X	A	0
COLLINE JONICHE TARANTINE PRIMITIVO SUPERIORE RISERVA	B398	X	199	2	B	A	A	1
COLLINE JONICHE TARANTINE PRIMITIVO LIQUOROSO-VINO DOLCE NATURALE	B398	X	199	2	X	X	D	0
COLLINE JONICHE TARANTINE PRIMITIVO LIQUOROSO SECCO	B398	X	199	2	X	X	D	0
COLLINE JONICHE TARANTINE ROSATO	B398	X	999	3	X	X	E	0
COLLINE JONICHE TARANTINE ROSSO	B398	X	999	2	X	X	E	0
COLLINE JONICHE TARANTINE ROSSO NOVELLO	B398	X	999	2	C	X	E	0
COLLINE JONICHE TARANTINE ROSSO SUPERIORE	B398	X	999	2	B	X	A	0
COLLINE JONICHE TARANTINE ROSSO SUPERIORE RISERVA	B398	A	090	2	B	A	A	1
COLLINE JONICHE TARANTINE VERDECA	B398	X	252	1	X	X	E	0

08A05999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 marzo 2008.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 3.993.376,00. (Prot. n. 351/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2008 di cui al resoconto sommario, in particolare per il progetto n. 6030 del 28 maggio 1999, presentato dalla Aprilia S.p.A. ora Piaggio & C. S.p.A.;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del-l'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca di cui alle schede allegate, che fanno parte integrante del presente decreto è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni ivi descritte.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 3.993.376,00 ripartita in euro 626.202,50 nella forma di contributo nella spesa, euro 3.307.173,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 159

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 6030

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6030 del 28/05/1999 Comitato del 07/02/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione di un motociclo innovativo dalle elevate caratteristiche prestazionali e di sicurezza.

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 28/05/1999

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Piaggio & C. S,p.A.
PONTEDERA (PI)

• Costo Totale ammesso Euro 4.606.265,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.655.760,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.950.505,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.655.760,00	€ 2.950.505,00	€ 4.606.265,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.655.760,00	€ 2.950.505,00	€ 4.606.265,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 626.202,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 3.307.173,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A06012

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2008.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 651.890,00. (Prot. n. 538/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di

cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Acquisite le complessive risultanze istruttorie in data 10 luglio 2007 da parte dell'istituto convenzionato e in data 8 gennaio 2007 da parte dell'esperto scientifico;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 novembre 2007 di cui al resoconto sommario, in particolare per il progetto n. 2574 del 28 maggio 1999, presentato dalla Aprilia S.p.A. ora Piaggio & C. S.p.A.;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca di cui alle schede allegate, che fanno parte integrante del presente decreto è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni ivi descritte.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata su richiesta di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 651.890,00 ripartita in euro 137.240,00 nella forma di contributo nella spesa, euro 514.650,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 300

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 2574

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2574 del 23/02/1999 Comitato del 21/11/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuova generazione di veicoli ad elevato standard di sicurezza sia attiva che passiva.

Inizio: 23/05/1999

Durata Mesi: 42

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 23/02/1999

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Piaggio & C. S,p.A.
PONTEDERA (PI)

• Costo Totale ammesso	Euro	686.200,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	686.200,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 686.200,00	€ 0,00	€ 686.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 686.200,00	€ 0,00	€ 686.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	137.240,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	514.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A06013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 13013 del 22 luglio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi catastali, nel giorno 21 luglio 2008, dalle ore 8,30 alle ore 9,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1563 in data 30 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai Servizi catastali, per il giorno 21 luglio 2008 dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Milano, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A06001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 agosto 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che dalla Costituzione della Repubblica italiana sia abrogato il terzo comma dell'art. 138 e che siano cancellate:

le parole "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali", dal secondo comma dell'art. 75;

e le parole "quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali", dal secondo comma dell'art. 138»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Yuri Demcenko - via Angelo Emo n. 25 - 00136 Roma - (Tel. 3207809492 sig. Badano).

08A06084

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 agosto 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Patto Costituente della Federazione Italiana e norme transitorie e/o connesse».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Yuri Demcenko - via Angelo Emo n. 25 - 00136 Roma - (Tel. 3207809492 sig. Badano).

08A06085

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro regionale di sperimentazione e assistenza agricola - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 5566 del 3 luglio 2008 Il «Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona», con sede legale in Savona, via Quarda Superiore n. 16, è stato riconosciuto idoneo a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole; Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia Agraria;

Produzioni sementi;

Effetti indesiderati di trattamenti fitosanitari sulle colture (fitotossicità).

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

08A06010

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. Snc» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 7527 del 25 luglio 2008 la Società «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. Snc» sede legale in Ortona (Chieti), via Principe n. 24 - Villa San Leonardo, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

08A06011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra agli organismi CESAQ S.r.l., in Salerno e VERIVA S.r.l., in Casale Litta.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, sono abilitati a decorrere dalla data del 31 luglio 2008 i seguenti organismi:

CESQ S.r.l., via Fratelli Icace 6 - Salerno:

installazione e dipositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000V;

VERIVA S.r.l., via Gramsci 5 - Casale Litta (Varese):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

08A06003

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici agli organismi: A.E.S. S.r.l., in Milano, ASFALEIA S.r.l., in Torino, V.I.T. S.r.l., in Pordenone, Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano e S.T. System S.r.l., in Morbegno.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

A.E.S. S.r.l., via Zurigo, 12/B - Milano;

ASFALEIA S.r.l., via Padova, 60 - Torino;

V.I.T. S.r.l., via San Giuliano, 37 - Pordenone;

Bureau Veritas Italia S.p.a., viale Monza, 261 - Milano;

S.T. System S.r.l., via Forestale, 12 - Morbegno (Sondrio).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'11 luglio 2008.

08A06002

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo EN.P.I.T. S.r.l., in Portici.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2001 l'organismo:

EN.P.I.T. S.r.l., corso Garibaldi 175 - Portici (Napoli), è abilitato, a decorrere dal 31 luglio 2008, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti alimentati con tecnzione superiore a 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed ha pari scadenza.

08A06004

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-195) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 2 1 *

€ 1,00